



**TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE**  
**Collegio fallimentare**

Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr. Vito Colucci	Presidente
Dr. Aurelia Cuomo	Giudice
Dr. Bianca Manuela Longo	Giudice rel.

Ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Sulla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo n. 4/2019 depositata da **LM IMMOBILIARE S.R.L.**, con sede in Angri (SA) alla via Caputo n.13, presentata in data 25.1.2019 da Gianluca Morvillo, quale legale rappresentante *p.t.* della società stessa;

**PREMESSO**

Con ricorso depositato il 25.1.2019 la **LM IMMOBILIARE S.R.L.** ha proposto istanza di apertura della procedura di concordato preventivo c.d. "in bianco", ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.fall., depositando la copia dei bilanci degli esercizi relativi agli anni 2015, 2016 e 2017, una situazione patrimoniale aggiornata e l'elenco nominativo dei creditori con l'importo dei rispettivi crediti.

Con tale istanza, il ricorrente chiedeva al Tribunale la fissazione di un termine per la predisposizione e allegazione della proposta, del piano concordatario e della necessaria documentazione di cui agli artt. 161, co. 2 e 3 e 186 bis l.fall.

Con provvedimento depositato il 4.2.2019 il Tribunale concedeva, a tal fine, un termine di 60 giorni, tenendo conto della pendenza di un ricorso di fallimento rubricato R.G.prefall.n. 163/2018.

Il Tribunale onerava, altresì, il ricorrente al deposito, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto di ammissione, di euro 50.000, quale fondo per le spese di giustizia della procedura, ai sensi dell'art. 163, co. 2, n.4) l.fall.

In data 15.2.2019 la società ricorrente chiedeva al G.D. una proroga di almeno 20 giorni del termine suddetto non essendo la società in condizione di depositare la somma nei termini indicati.

Con provvedimento del G.D. del 15.2.2019 tale istanza veniva rigettata, e le parti venivano convocate all'udienza in camera di consiglio del 7.3.2019.

In tale data, la causa veniva riservata in decisione.

Orbene, secondo la giurisprudenza prevalente, il termine per il deposito deve considerarsi perentorio, atteso che "la prosecuzione della procedura richiede la piena disponibilità, da parte del commissario, della somma a ciò necessaria e questa esigenza può essere soddisfatta soltanto con la preventiva costituzione del fondo nel rispetto del termine fissato; da ciò consegue che quest'ultimo è improrogabile e che il deposito tardivo, ormai inefficace, comporta la dichiarazione di fallimento" (così, Cass., n. 20667/2012).

Di conseguenza, la decorrenza del termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento senza il deposito del fondo richiesto comporta l'inammissibilità del concordato preventivo.

Rilevato, infine, che il precommissario nominato, dott.ssa Drusiana Pagano, ha depositato breve relazione sulla situazione patrimoniale attuale della società e che all'udienza del 7.3.2019, come

può evincersi dal verbale della stessa, la ricorrente si è offerta di pagare il compenso al commissario nella misura liquidata dal Tribunale;

considerata la ridotta attività svolta dal precommissario in ragione dei tempi ristretti di apertura della procedura, liquida alla dott.ssa Drusiana Pagano un compenso di euro 1.000,00, oltre IVA e CPA come per legge, e dispone che il compenso debba gravare sul ricorrente;

letti gli artt. 160, 161 e 162 l.fall.,

**P. Q. M.**

Il Tribunale dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo.

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al registro delle imprese.

Così deciso in Nocera Inferiore, li 2/3/19

Il Giudice rel.  
dr. Bianca Manuela Longo

  


IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Gaspare Fiorentino

Il Presidente  
dr. Vito Colucci

